

**Determinazione n. 7/2009**

## LA CORTE DEI CONTI

## IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 17 febbraio 2009;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 1961, con il quale il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2007, nonché le annesse relazioni della Giunta Nazionale e del Collegio dei revisori dei conti trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Enrica Del Vicario e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) per l'esercizio 2007;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2007 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

*f.to* Enrica Del Vicario

IL PRESIDENTE

*f.to* Mario Alemanno

PAGINA BIANCA

*RELAZIONE* SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEL *COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (C.O.N.I.)*, PER L'ESERCIZIO 2007

SOMMARIO

1. Premessa. – 2. Ordinamento ed organi. – 3. Il contratto di servizio 2007 ed i controlli. – 4. L'attività. – 5. La gestione di bilancio. - *5.1 Approvazione dei bilanci.* - *5.2 Il bilancio di esercizio.* - *5.3 Lo stato patrimoniale.* - *5.4 Il conto economico.* – 6. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

**1. - Premessa**

Il presente referto, che si trasmette al Parlamento, ha per oggetto il risultato del controllo eseguito, ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259, sulla gestione relativa all'esercizio 2007 del Comitato Olimpico Nazionale – CONI - e sui fatti significativi avvenuti fino alla data corrente.

Il precedente referto, con la determinazione n. 55/2008, relativo agli esercizi 2005 – 2006 è stato pubblicato in Atti parlamentari (XV Legislatura, Doc. XV, n. 26).

Nei prospetti contenuti nella relazione vengono riportati, ai fini di utile raffronto, alcuni dati dell'esercizio 2006.

Con contestuale relazione, la Corte riferisce anche sul risultato del controllo eseguito sulla gestione relativa all'esercizio 2007 della Spa CONI Servizi.

## 2. – Ordinamento ed organi

**2.1** - Nel precedente referto relativo agli esercizi 2005/2006 è stato ampiamente descritto il lungo iter che ha portato:

- alla riforma del CONI ed al "sistema" che ne è derivato, entrato definitivamente a regime nel 2005, composto dal CONI, ente pubblico nazionale e dalla Società per azioni CONI Servizi, interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e Finanze nella configurazione delineata dagli artt. 4 e 8 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito in legge 8 agosto 2002 n. 178. La Società di servizi è stata quindi istituita ad hoc dallo Stato, nell'ambito dei provvedimenti di riassetto del Coni, dal quale la società ha avuto una sorta di "affidamento in house" di una svariata serie di prestazioni e servizi, da espletare per l'attuazione dei compiti istituzionali dell'Ente stesso; detti servizi vengono elencati nel contratto annuale nel quale viene anche indicato il corrispettivo stabilito in misura unitaria e non con riferimento al prezzo delle singole prestazioni;
- alla destinazione al CONI, a decorrere dal 1° gennaio del 2005 e fino al 2008 (termine prorogato al 2011 dall'art. 63, comma 9, del d.l. 25 giugno 2008 n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133), della somma di € 450.000.000 annui, stabilita dalla legge 30 dicembre 2004 n. 311 - finanziaria 2005 -.

L'art. 8 della predetta legge di riforma n. 178 del 2002 ha conferito alla CONI Servizi tutte le attività strumentali dell'Ente, prevedendone la successione nei rapporti attivi e passivi, nella titolarità dei beni e nella gestione delle risorse; tutto il personale è passato dal 2002 alle dipendenze della società di servizi e dalla stessa data anche gli arredi e gli strumenti tecnici ed informatici degli uffici e delle segreterie degli organi di governo del CONI sono stati forniti dalla società.

In proposito, restano attuali le osservazioni contenute nel precedente referto, alle quali si fa rinvio per maggiori dettagli, ed in particolare quelle riguardanti gli effetti arrecati dalle sostanziali modifiche che hanno interessato il CONI e che ne hanno mutato l'originaria configurazione di ente pubblico, rendendo del tutto particolare ed atipica l'attività propria dell'Ente che, privato dei requisiti tipici degli enti pubblici, ha conservato, oltre alla primaria funzione istituzionale di indirizzo, promozione, regolazione e programmazione del settore dello sport, soltanto la

gestione delle somme destinate al funzionamento dei propri organi di governo e dell'erogazione dei contributi alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle altre associazioni sportive.

Conserva soprattutto attualità l'osservazione sulle disfunzioni dovute alla rilevata promiscuità nell'uso dei beni e delle risorse, all'incerta separazione di ruoli e competenze dei due Enti ed all'utilizzo da parte del CONI del personale della Società (più precisamente del personale transitato dal CONI alla Società nel 2002 e dal 2007 in via di trasferimento alle Federazioni sportive, limitatamente a quello operante presso le Federazioni stesse).

Tale situazione continua a riflettersi sull'organizzazione degli uffici del CONI e sul loro funzionamento con particolare riferimento allo svolgimento dei compiti direzionali e di controllo sulle Federazioni ed altri Enti sportivi e sulla quantità e qualità dei servizi resi dalla Società di servizi.

Quest'ultimo punto merita e richiede particolare attenzione in quanto l'Ente è tenuto, in conformità al dettato statutario, ad effettuare controlli ed a verificare la conformità dei servizi resi dalla società di gestione agli indirizzi impartiti dalla Giunta Nazionale e trasfusi nel contratto di servizio.

Sull'effettivo espletamento di tale attività di controllo (demandata, dall'art. 9 del vigente Statuto, al Segretario Generale del CONI)<sup>1</sup>, e sui risultati conseguiti non si rinviene alcuna indicazione nei documenti di bilancio né nella relazione della Giunta Nazionale che è l'organo di indirizzo, esecuzione e verifica dell'attività amministrativa dell'Ente e che è tenuta ad esercitare i poteri di controllo sull'organizzazione generale dei servizi e degli uffici ed alle cui direttive deve anche uniformarsi il controllo dell'esecuzione delle disposizioni contrattuali.

A fronte di tale situazione si pone l'obbligo – art. 8 del contratto di servizio 2007 - della CONI Servizi di presentare all'Ente una relazione tecnico - finanziaria sulle prestazioni e sui servizi resi, che risulta allegata al bilancio di esercizio del CONI per il 2007, come avvenuto per gli esercizi precedenti.

Sempre in tema di ordinamento si annota che l'Ente, a seguito anche delle osservazioni della Corte contenute nella determinazione della Sezione Enti n. 63/2005, ha adeguato il Regolamento di amministrazione e contabilità all'assetto organizzativo e funzionale delineato dalla legge n. 178/2002; con l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2007 del predetto Regolamento, che ha adottato un sistema

---

<sup>1</sup> Recita l'articolo 9, lettera b) che il Segretario Generale, nominato dalla Giunta " è a capo dei servizi e degli uffici del CONI e ne coordina l'organizzazione generale, anche per l'attuazione e la verifica, sulla base delle direttive della Giunta Nazionale, di quanto stabilito nel contratto di servizio."

contabile economico – patrimoniale ed ha riunito in un unico bilancio i risultati della gestione della struttura centrale e di quella periferica del CONI (articolata nei Comitati regionali, provinciali e Fiduciari locali), si è resa omogenea la contabilità afferente il CONI, la CONI Servizi e le Federazioni Sportive.

Con decreto in data 19 novembre 2008 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, il CONI è stata confermata ente pubblico economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 1, del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.

La conferma e l'inclusione del CONI nell'elenco allegato al predetto decreto del novembre 2008 ha evitato per l'Ente la soppressione ex lege, prevista dal citato art. 26 per gli enti pubblici non economici, con organico inferiore alle 50 unità, inclusi nell'elenco ISTAT, pubblicato in attuazione dell'art. 1, comma 5, della legge 30.12.2004, n. 311.

**2.2** - Gli organi del CONI (Consiglio Nazionale, Giunta Nazionale, Presidente, Segretario generale e Collegio dei revisori dei conti), tutti di durata quadriennale, sono stati rinnovati nel corso del 2005.

Sulle competenze degli organi del CONI, disciplinate dalle norme statutarie e regolamentari, si è ampiamente trattato nei precedenti referti ai quali si rinvia.

*Le misure dei compensi dei predetti organi non hanno subito variazioni nel corso dell'esercizio in esame.*

Anche il Segretario Generale, che non percepisce indennità di carica avendo optato per i compensi connessi all'assunzione degli incarichi presso la CONI Servizi, è stato nominato per il quadriennio 2005-2008.

Giova, inoltre, ricordare che, fin dalla costituzione della Società, le cariche di vertice del CONI - Presidente e Segretario Generale - coincidono con quelle di Presidente ed Amministratore delegato della CONI Servizi e che l'art. 34 bis della l. 9 marzo 2006 n. 80, di conversione del d.l. 10 gennaio 2006 n. 34, ha statuito che "al fine di garantire il coordinamento e la sinergia delle funzioni della Società con quelle dell'Ente, le rispettive cariche possono coincidere".

### 3. - Il contratto di servizio 2007 e i controlli

L'onere derivante dal contratto di servizio stipulato per il 2007 fra il CONI e la CONI Servizi è stato di € 172.000.000 (la riduzione di € 3.000.000 rispetto alle previsioni è avvenuta, come precisato nella nota integrativa, "mantenendo inalterato il perimetro dei servizi e delle prestazioni richieste e con l'azione di contenimento dei costi").

Come risulta dalla sottostante tabella che espone gli importi del corrispettivo del contratto di servizio a decorrere dal 2003, anno di costituzione della Società, e fino al 2007 l'andamento del corrispettivo si è mantenuto in costante calo riducendosi di circa il 16% rispetto al primo anno di attività e "consentendo", come riferisce la nota integrativa, "di incrementare i contributi a favore delle Federazioni sportive ed altri Enti".<sup>2</sup>

(in migliaia di euro)

<b>Contratto Servizio</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>	<b>Differenza 2007-2006</b>	
Importo al lordo IVA	172.000	180.000	192.000	200.773	205.982	- 8.000	- 4,4%
Importo al netto IVA	149.637	156.212	167.125	174.998	179.088	-6.575	- 4,2%

Fonte: Nota integrativa 2007 del CONI

Il contratto di servizio per il 2007 all'art. 1, punto 4, dà ampio risalto, fra i servizi e le prestazioni a carico della CONI Servizi:

- all'attività di valorizzazione e gestione amministrativa del marchio CONI, a seguito del riacquisto da parte dell'Ente, nel gennaio del 2007, della proprietà del marchio stesso.

Detta attività include, fra l'altro, l'espletamento da parte della Società e su incarico del CONI della gara europea per l'individuazione di un advisor per la valorizzazione del marchio sul mercato per il periodo 2007 -2010 a seguito delle Olimpiadi di Pechino svoltesi nel 2008 e quelle invernali di Vancouver che si terranno nel 2010. Nella relazione della Giunta Nazionale per il budget

<sup>2</sup> In sede di predisposizione del budget annuale per l'esercizio 2008 è stato previsto, in relazione ai maggiori costi correlati all'attività per i Giochi Olimpici, svoltisi a Pechino nel 2008, un importo del corrispettivo del contratto di servizio superiore a quello dell'anno precedente, interrompendosi, in tal modo, il trend di calo rilevato nel periodo 2003 - 2007.

annuale 2008 viene riferito che la gara europea si è conclusa con la stipula dell'accordo di marketing con una qualificata società e che, pertanto, il budget per il 2008 include la previsione dei ricavi derivanti dallo sfruttamento commerciale dei marchi e dei costi della gestione degli stessi;

- all'attività di pianificazione e gestione, in corso d'anno, del trasferimento del personale della Società, già distaccato presso le Federazioni Sportive, alle Federazioni stesse.

Come già precisato, anche per il 2007, risulta allegata al bilancio consuntivo la relazione tecnico-finanziaria della CONI Servizi sulle prestazioni e sui servizi resi, mentre tutti gli altri documenti di bilancio non contengono alcun riferimento circa il controllo da parte degli organi competenti del CONI sul livello di attuazione delle prestazioni oggetto del contratto di servizio; è bene precisare, in questa sede, che nel contratto è previsto anche l'impegno delle parti, in caso di aumenti o diminuzioni di costi, di rinegoziare i termini economici del contratto stesso.

Nella precedente relazione la Corte, condividendo un'analoga raccomandazione del Collegio dei revisori, ha invitato il CONI ad effettuare il predetto controllo ed ha evidenziato l'importanza che la puntuale, tempestiva e corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali della società riveste per l'Ente, al fine del conseguimento degli obiettivi individuati per la promozione delle attività sportive.

Si rileva, altresì, sempre in tema di controlli, che non esiste, nei documenti di bilancio, alcun riferimento alla definizione, o quanto meno all'avvio, da parte del CONI, in applicazione dell'art. 30 del Regolamento di amministrazione e contabilità, di un sistema di controllo interno, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 30 luglio 1999 n. 286, da applicare, precisa la disposizione regolamentare, con gli opportuni adattamenti e semplificazioni, stante l'attuale assetto organizzativo dell'Ente che si serve della Società CONI Servizi per l'espletamento delle proprie finalità istituzionali, potendo anche avvalersi di un Nucleo di valutazione.

In risposta alle richieste formulate in via istruttoria, il Segretario Generale del CONI, con nota in data 5 novembre 2008, ha fornito chiarimenti sulla generale attività di verifica, che viene annualmente svolta in occasione delle riunioni della Giunta Nazionale, sui rapporti correnti tra Ente e Società di servizi. Nella nota viene precisato che il Segretario Generale, in occasione delle riunioni di Giunta, riferisce "sugli elementi di rilievo emersi nell'esercizio e sulle eventuali richieste di servizi e prestazioni da trasferire alla Società ad integrazione di quanto già contrattualizzato a fine anno; in tal modo la Giunta ha il controllo costante dei servizi resi attraverso una diretta percezione dei servizi stessi".

Il CONI ha altresì assicurato che, per attuare un controllo diretto sull'esecuzione del contratto annuale di servizio, verrà nominata un'apposita commissione della quale faranno parte, oltre al Segretario Generale, anche due membri della Giunta e che sarà quanto prima dato l'avvio anche al sistema di controlli di cui al predetto decreto legislativo n. 286 del 1999.

Le norme statutarie e regolamentari prevedono poi altre forme di verifica della gestione delle strutture territoriali e degli Enti di promozione sportiva.

Nella relazione della Giunta Nazionale per l'esercizio in esame viene fatto riferimento all'annuale attività di vigilanza sulla documentazione relativa ai dati autocertificati dagli Enti sportivi riguardanti la consistenza territoriale, il numero degli iscritti e la presenza di strutture sul territorio nazionale.

Sempre nella relazione si evidenzia che per l'anno 2007 è stato costituito il "Nucleo di valutazione dei progetti degli Enti di promozione Sportiva", che ha elaborato un documento sulla base del quale la Giunta Nazionale ha determinato le quote finali dei contributi destinati all'attuazione di progetti.

#### 4. - L'attività

L'esercizio in esame, tenuto conto della stretta connessione tra i risultati della gestione del CONI e quelli delle strutture territoriali, "consolidati" nel bilancio unico dell'Ente, ha visto una più chiara definizione dei ruoli e delle competenze dei diversi organismi.

Secondo quanto risulta dalla relazione della Giunta nazionale, i Comitati regionali e provinciali hanno avviato iniziative autonome al fine di fornire servizi e consulenze alle Federazioni Sportive ed alle singole Società sportive in campo locale.

Si riportano, di seguito, alcune brevi indicazioni sull'attività svolta dal CONI nell'esercizio di riferimento, rinviando per il dettaglio ai più ampi elementi e notizie contenuti nella relazione sulla gestione per il 2007 della Giunta Nazionale.

In sintesi il 2007 ha visto tra l'altro:

- l'erogazione alle Federazioni Sportive Nazionali, oltre ai contributi per le spese di funzionamento, di contributi straordinari per l'organizzazione di manifestazioni nazionali ed internazionali e per la preparazione degli atleti per i Giochi Olimpici di Pechino 2008 e Vancouver 2010;
- la partecipazione delle squadre italiane a manifestazioni internazionali, quali il Festival Olimpico della Gioventù Europea di Belgrado, con una delegazione italiana di 114 unità ed il Festival Olimpico invernale della Gioventù Europea, svoltosi a Jaca - Spagna -;
- l'erogazione di un contributo a favore del Centro Universitario Sportivo Italiano a titolo di partecipazione alle spese sostenute per le rappresentanze italiane intervenute alle edizioni invernali ed estive delle Universiadi, tenutesi a Torino e a Bangkok;
- l'erogazione di contributi per l'attività sportiva ai gruppi sportivi militari ed a quelli appartenenti ai corpi civili dello Stato, nonché di quelli relativi alle convenzioni stipulate tra il CONI ed il Ministero della Difesa, il Comando Generale della Guardia di Finanza ed il Ministero dell'Interno (Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile) per la realizzazione di infrastrutture sportive e per il potenziamento e mantenimento funzionale degli impianti sportivi;
- il potenziamento delle proposte rivolte alla scuola nell'ambito del Protocollo d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca